

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del DPR 761/ 1979 e agli artt. 11, 20, 21, 22, 23, 39 del DPR 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti ovvero di altri titoli posseduti.

La commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 11 del DPR 483/1997:

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in caso di autocertificazione, fino alla data di presentazione della domanda;
2. i certificati, per essere oggetto di valutazione, devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente ovvero, se auto certificati, devono contenere tutti gli elementi utili ed univoci che ne consentano la valutazione;
3. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31/12. del primo anno all' 01/01 dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
4. qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
5. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se la cifra decimale successiva alla terza è superiore a 5 e per difetto se tale cifra è pari o inferiore a 5.

Relativamente ai Titoli Accademici e di Studio, la Commissione concorda:

- non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
- i master, se attinenti con la disciplina a selezione e conclusi, vengono valutati pt. 0,40;
- i dottorati, se attinenti e conclusi, saranno valutati con pt. 0,50.

Relativamente alle Pubblicazioni ed ai Titoli Scientifici, la Commissione concorda:

1. comunicazioni/posters/abstract se attinenti ed editi a stampa, verranno valutati 0,005;
2. pubblicazioni, se attinenti ed editate a stampa, verranno valutate 0,10.

Relativamente al curriculum formativo e professionale, la Commissione concorda che in tale categoria verranno considerati, oltre a quanto stabilito dall'art. 11 del DP. 483/1997, i periodi in cui la professionalità del singolo istante ha avuto comunque modo di svilupparsi nell'ambito della propria attività professionale; in particolare concorda che:

- a) gli incarichi di lavoro libero-professionali, ovvero Borse di Studio, ovvero Collaborazione Coordinata e Continuativa presso Enti SSN/Strutture accreditate/convenzionate con il SSN, verranno valutati solo se resi nella disciplina a selezione con un punteggio annuo di pt. 0,50 per n. 38h/settimanali; impegno orario inferiore valutato in proporzione. Non verranno valutati periodi senza indicazione di impegno orario;
- b) non viene valutata l'attività di volontariato/frequenza;
- c) i corsi di formazione, se attinenti, verranno valutati 0,001 se svolti come discente, e 0,003 se svolti come relatore/docente;
- d) i corsi di perfezionamento, se attinenti con la disciplina a selezione, vengono valutati pt. 0.20;
- e) non verranno valutate le attività svolte quali compiti di istituto, in quanto già valutate come titoli di carriera